

di carenza), ottenuto elevando a L. 500 più tanti deducibili delle altre 500 lire quanti mesi siano interamente trascorsi dall'inizio del secondo anno di assicurazione all'epoca del decesso, il capitale garantito per tale evento; detto miglioramento ha un costo che va da un minimo inferiore al 0,30% del premio di tariffa per età 20 e durata 15 anni, ad un massimo minore del 0,60% per età 50 e durata 15 anni; di ciò non si sarebbe tenuto conto nel calcolo dei tassi di premio, di modo che rispetto alla tariffa precedentemente approvata, le varianti suddette equivalgono ad uno sconto complessivo che va dall'1,3% all'1,6%;

abolizione del periodo di carenza per i casi di morte dipendenti da colera asiatico, carbonchio, idrofobia, difterite laringea o croup, malattie esantematiche (vaiolo, scarlattina, morbillo, moriva, encefalite letargica, tosse canina), tetano, tifo e, ove si tratti di donne assicurate, febbri puerperali.

Si è anche ritenuto opportuno conformarsi alle normali Condizioni Generali di polizza per quanto riguarda i termini per la riattivazione del contratto per il quale sia stato interrotto il pagamento del premio; accordando la riattivazione entro due anni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, mediante il versamento dei premi arretrati e dei relativi interessi,